



CONVENZIONE QUADRO PER TIROCINI CURRICULARI

TRA

LA CORTE DEI CONTI, con sede legale in Trieste, Viale Miramare, 19, 34135 (CF.80218670588), d'ora in poi denominato "Soggetto ospitante", rappresentata dal Presidente della Sezione regionale di controllo Emanuela Pesel nata a Trieste il 22.1.1960 in qualità di Rappresentante Legale, ivi domiciliato per la carica,

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE con sede legale nel Comune di Udine Via Palladio, 8 di seguito denominato "Università", rappresentata dal Prof. Marco Sartor nato a Pordenone il 10 marzo 1974 in qualità di Delegato del Rettore per il placement, ivi domiciliato per la carica

PREMESSO CHE

L'Università di Udine nel rispetto dei principi stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004 e degli indirizzi stabiliti dalla legislazione nazionale ed in particolare dalle previsioni della L. 24 giugno 1997, n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione" e dal DM. 142/98 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, promuove e sostiene le attività di tirocinio curriculare a favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea, scuole di specializzazione non mediche, master, dottorato di ricerca, e che la normativa richiamata prevede che i tirocini siano svolti sulla base di convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati;

- il Regolamento per lo svolgimento dei tirocini curricolari (d'ora in poi Regolamento) disciplina i tirocini da svolgersi per gli studenti di tutti i corsi di studio dell'Università;
- i due soggetti sopra indicati intendono instaurare un rapporto di continuativa e reciproca collaborazione, al fine di porre in essere e realizzare iniziative congiunte;
- in data 5 ottobre 2017 è stato sottoscritto un Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e la Corte dei conti per "Attivare forme di collaborazione per educare alla cittadinanza attiva e alla legalità economica".
- in data 26 marzo 2018 è stato sottoscritto un Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e la Corte dei conti per "Attivare forme di collaborazione

per diffondere la conoscenza della contabilità pubblica e della gestione dei bilanci economico patrimoniali";

- in data 13 dicembre 2018 è stato sottoscritto un atto aggiuntivo al predetto Protocollo d'intesa del 26 marzo 2018, con la partecipazione anche della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI);
- le Parti, come sopra rappresentate e domiciliate, convengono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo con il mondo della formazione accademica e l'amministrazione, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi, di favorire la diffusione della sensibilità verso le istituzioni pubbliche e la realizzazione di momenti di alternanza tra studio e lavoro;
- è espresso interesse dell'Università arricchire l'esperienza formativa dei propri studenti ed agevolare le loro scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e delle istituzioni pubbliche;
- è espresso interesse del Soggetto ospitante far sì che lo studente acquisisca la conoscenza diretta delle problematiche e dell'organizzazione del lavoro all'interno della pubblica amministrazione e che il proprio personale abbia l'opportunità di accedere ad adeguate iniziative di formazione ed aggiornamento.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

1. La presente convenzione quadro regola i rapporti tra l'Università e il Soggetto ospitante concernenti l'attivazione di tirocini curriculari a favore di studenti frequentanti corsi di laurea triennale o magistrale, master, corsi di dottorato di ricerca, scuole di specializzazione non mediche.
2. L'Università, analogamente, garantisce l'accesso del personale amministrativo della Corte dei conti ad idonee occasioni formative e di aggiornamento.

Art. 2

1. Il tirocinio curriculare costituisce l'attività formativa svolta in conformità a quanto previsto dall'ordinamento didattico del corso di studi a cui lo studente è iscritto. Il tirocinio è svolto durante il percorso di studi, prima del conseguimento del titolo, è utile al processo di apprendimento e di formazione e non è direttamente finalizzato all'inserimento lavorativo. I programmi di tirocinio curriculare concordati da entrambe le Parti hanno come oggetto l'acquisizione nella pratica della conoscenza delle istituzioni pubbliche e dell'attività amministrativa al fine di integrare il percorso accademico dello studente. Il numero e la durata dei tirocini e i requisiti richiesti agli studenti saranno concordati tra i responsabili per il tirocinio del Soggetto ospitante e dell'Università. Questi ultimi assicureranno,

inoltre, la necessaria assistenza allo studente e individueranno, di volta in volta, i nominativi dei tutor,

2. La Corte dei conti individua il proprio personale da formare attraverso la partecipazione ad appositi Corsi, Seminari, Convegni e altre attività di carattere formativo differientemente denominate

Art. 3

Il tirocinio non configura un rapporto di lavoro. L'attività di formazione del tirocinante durante il periodo di permanenza presso il Soggetto ospitante è seguita e controllata da un tutor interno, cui il tirocinante si rivolgerà per ogni necessità e al quale risponderà senza vincoli gerarchici per la parte organizzativa e formativa dello stage, nonché da un tutor dell'Università, coadiuvato per gli aspetti organizzativi dagli uffici competenti della struttura universitaria.

Per ciascun tirocinante, in base alla presente convenzione, verrà predisposto un Progetto Formativo, contenente:

- i dati identificativi del tirocinante;
- il nominativo del tutor del Soggetto ospitante;
- il nominativo del tutor dell'Università;
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio;
- il luogo di svolgimento del tirocinio;
- la durata e il periodo di svolgimento del tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

La durata del tirocinio curriculare non può superare i dodici mesi ovvero i ventiquattro mesi in caso di soggetti disabili, comprese le eventuali proroghe. Il tirocinante ha diritto a una sospensione del tirocinio, secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente.

Art 4

Il Soggetto ospitante si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza.

Art. 5

Durante lo svolgimento dei tirocini curricolari i tirocinanti sono tenuti a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento.
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
- mantenere, nel rispetto della pertinente disciplina vigente, nazionale ed europea, la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
- rispettare il Codice di comportamento del Soggetto ospitante.

Art.6

L'Università assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto ospitante si impegna a segnalare tempestivamente l'evento agli uffici competenti dell'Università, per consentire di effettuare le relative denunce entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 7

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, di espressamente acconsentire a che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione, mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata.

Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

Titolari dei dati personali, per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente il Soggetto ospitante e l'Università.

Le parti dichiarano infine di essere informate sulle disposizioni vigenti sul trattamento dei dati personali.

Art. 8

La presente Convenzione ha la durata di 3 anni dalla data della firma apposta digitalmente ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e 21 del D.lgs.82/2005 e potrà essere rinnovata espressamente.

Art. 9

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia in tema di tirocini curriculari.

Letto, confermato e sottoscritto

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE

IL DELEGATO
DEL RETTORE

Prof. Marco Sartor

LA CORTE DEI CONTI

Il Presidente

Emanuela Pesel